



COMUNICATO UFFICIALE N. 248 **Stagione Sportiva 2018/2019**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. n. 171/AA, 172/AA, 173/AA della F.I.G.C., inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 28 FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE
(Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE
(Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 171/AA

- Visto l'accordo ex art. 32 sexies del Codice di Giustizia Sportiva raggiunto dalla società LUPA ROMA F.C. S.r.l. con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 109/AA del 16 novembre 2018;
- atteso che, ad oggi, la medesima società non ha versato l'ammenda di cui al citato accordo ed è inutilmente decorso il termine perentorio, previsto dalla richiamata disposizione, per adempiere al pagamento;
- considerato che il predetto accordo deve intendersi risolto;
- visto l'art. 32 sexies, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva;

si dà atto, per il seguito di competenza della Procura Federale, della intervenuta risoluzione dell'accordo raggiunto dalla società LUPA ROMA F.C. S.r.l. con la Procura Federale e reso noto con il Comunicato Ufficiale n. 109/AA del 16 novembre 2018.

PUBBLICATO IN ROMA IL 26 FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 172/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 147 pfi 18/19 adottato nei confronti del Sig. Enrico CAPPELLI avente ad oggetto la seguente condotta:

ENRICO CAPPELLI, allenatore di base, tesserato per la società ASD Cantù San Paolo nella stagione sportiva 2017/2018 con qualifica di Responsabile 1° squadra, in violazione dell'art. 1 bis, comma 1, del Codice di Giustizia, in relazione all'articolo 37, comma 1, e 39, lettera E del Regolamento del Settore Tecnico, per aver svolto funzione di prestanome al sig. Jonathan Rossini, non abilitato alla guida tecnica;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Enrico CAPPELLI;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 4 mesi di squalifica per il sig. Enrico CAPPELLI;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 173/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 245 pfi 18/19 adottato nei confronti dei Sig.ri Raffaele FURNO, Giuseppe GIACCIO e della società A.S.D. DI ROBERTO avente ad oggetto la seguente condotta:

RAFFAELE FURNO, Dirigente della A.S.D. Di Roberto, all'epoca dei fatti, in violazione dell'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice della Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dagli artt. 23, comma 1, 21, comma 1, e 61, comma 1, delle NOIF per avere svolto le funzioni di Accompagnatore Ufficiale della società A.S.D. Di Roberto in occasione della gara *Di Roberto-Boys Posillipo* del 29.05.2018, valevole per il campionato Giovanissimi, in cui è stato impiegato in posizione irregolare, in quanto non tesserato e privo della relativa abilitazione, in qualità di allenatore il Sig. Giaccio Giuseppe, sottoscrivendo la relativa distinta consegnata al Direttore di Gara e consentendo così che lo stesso sedesse in panchina senza averne titolo;

GIUSEPPE GIACCIO, Dirigente della Società A.S.D. Di Roberto nella stagione sportiva 2018-2019, per rispondere della violazione dei doveri di lealtà, correttezza e probità di cui all'art. 1 bis, commi 1 e 5, del Codice della Giustizia Sportiva, in relazione a quanto prescritto dagli artt. 23, comma 1, e 21, comma 1, delle NOIF, per aver preso parte alla gara *Di Roberto-Boys Posillipo* del 29.05.2018, valevole per il Campionato Giovanissimi, in qualità di Allenatore della Società A.S.D. Di Roberto senza averne titolo perché privo della relativa abilitazione del Settore Tecnico e perché non tesserato per detta Società per la s.s. 2017-2018, nonché per avere assunto un contegno scorretto nei confronti del Direttore di gara;

A.S.D. DI ROBERTO, per responsabilità oggettiva in quanto società nei cui confronti o nel cui interesse era espletata l'attività sopra contestata;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sig.ri Raffaele FURNO, Giuseppe GIACCIO e Pasquale Giacobetti, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. DI ROBERTO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della sanzione di 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Raffaele FURNO, 2 (due) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe GIACCIO e di € 60,00 (sessanta/00) di ammenda per la società A.S.D. DI ROBERTO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 32 *sexies* del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 27 FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina